



PROT. N. c_m390 – 7855/P

SÈN JAN DI FASSA, 3 agosto 2018

OGGETTO: ORDINANZA N. 59/2018

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione della manifestazione denominata “FESTA TA MONT” la strada della Val San Nicolò è chiusa alla circolazione ordinaria dalla località “Vidor” in poi come da ordinanza n. 58/2018 del 03.08.2018, e che dovrà essere predisposto un adeguato servizio di trasporto pubblico sostitutivo;

PRESO ATTO che il comitato organizzatore della manifestazione si è rivolto per tale servizio ad alcuni aderenti al Consorzio Trentino Autonoleggiatori, che già effettuano in appalto il servizio di trasporto scolastico ed i servizi di linea Pozza – Gardeccia e Pozza – Malga Monzoni, e che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare il trasporto pubblico di persone con un congruo numero di veicoli idonei al transito sulla strada in oggetto, come comunicati in data 01.08.2018;

CONSIDERATO che la chiusura della strada in località “Vidor” comporterà la partenza del servizio pubblico di trasporto per la Val Sèn Nicolò da tale località, mentre si rende opportuno sospendere il servizio di linea già istituito dal comune di Pozza di Fassa verso la Val Sèn Nicolò ed effettuato mediante un trenino che nell’occasione potrebbe creare intralcio alla circolazione e disservizi nel trasporto;

RITENUTO di avvalersi dell’art 11 commi 5 e 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 il quale prevede la possibilità di autorizzare allo stazionamento su aree ad uso pubblico i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente;

VERIFICATO che il servizio di trasporto descritto prevede anche un “servizio di raccolta” nel comune di Pozza di Fassa allo scopo di limitare il parcheggio dei veicoli in località “Vidor”, con un itinerario che prevede il transito sulla parte di strada Jumela vietata alla circolazione ordinaria con ordinanza n. 97/06 del 22.12.2006;

ACCERTATO che tale organizzazione di trasporto si avvale delle fermate già autorizzate dal Servizio Comunicazioni e Trasporti della Provincia Autonoma di Trento per i vari servizi di linea istituiti sulle strade interessate;

AL FINE di agevolare il trasporto dell’utenza rendendo funzionale il servizio, e di ottimizzare lo stesso;

VISTO il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 ed in particolare l’art. 85;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

AUTORIZZA

i seguenti veicoli - immatricolati da noleggio da rimessa con conducente - ad effettuare il servizio di trasporto pubblico di persone nei giorni 4 e 5 agosto 2018, a servizio della manifestazione “FESTA TA MONT”, così come predisposto dall’associazione organizzatrice:

DJ420LG
DJ463ZL
DT519DB
DV964KE
ED751MM

EH342PM
EJ873ZA
EM625MV
EN906NH
EV877GJ

EW959KB
FC144RJ
FE926YK
FF592CS
FL748HC

ORDINA

1. l’istituzione delle seguenti aree di stazionamento per i descritti veicoli:
 - località “Vidor” e località “Sauch”;
2. gli stessi dovranno apporre sul parabrezza anteriore, su carta intestata dell’associazione organizzatrice, un numero progressivo che identificherà il veicolo e l’orario di servizio;
3. in deroga a quanto espresso al punto 1. dell’ordinanza n. 97/06 del 22.12.2006, è autorizzato il transito ai veicoli sopra indicati su strada Jumela;

4. la sospensione del servizio di linea di trasporto urbano turistico verso la Val de Sèn Nicolò per la durata della presente ordinanza, che nella circostanza effettuerà esclusivamente il tratto: piazza de Comun - Vidor.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495.

Ai sensi dell'art. 6 della L.P. 30/11/1992 n. 23, responsabile del procedimento è il Responsabile di Zona del Corpo Polizia Locale Val di Fassa – Polins de Fascia.

La presente ordinanza ha validità i giorni 4 e 5 agosto 2018.

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Telematico;
- L'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al Presidente dell'Associazione Grop Festa ta Mont	Alla Stazione Forestale di Pozza di Fassa
Al Corpo Polizia Locale Val di Fassa – Polins de Fascia	Al Distaccamento Polizia Stradale di Predazzo
Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	Alla Compagnia Carabinieri di Cavalese

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Florian Giulio

